

**RISCHIO NUCLEARE KRSKO:  
L'ELUSIONE ITALIANA DELLE DISPOSIZIONI EURATOM.**

15.01.2003 - L'Associazione denuncia alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse il problema dei piani di emergenza per i rischi della centrale nucleare slovena di Krsko.

3.2.03 - La Commissione parlamentare d'inchiesta trasmette copia della denuncia al Procuratore capo di Trieste Nicola Maria Pace, per indagini (che vengono affidate alla DIGOS di Trieste).

30.3.03 - L'Associazione trasmette la denuncia anche alla Commissione Europea, per inadempimenti del diritto comunitario

30.5.03 - Il Ministero della Salute informa la DIGOS, tra altro, che i piani d'emergenza vengono trasmessi per l'attuazione ai Prefetti ed a tutte le amministrazioni interessate dall'intervento di emergenza, e che fra le autorità incaricate della diffusione delle informazioni sui piani d'emergenza vi sono anche le Regioni e Province autonome e le loro Agenzie per la protezione ambientale

8.8.03 - il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma di Guido Bertolaso, informa l'associazione, tra altro, che la predisposizione dei piani d'emergenza provinciali spetta ai Prefetti

26.9.03 - Il Procuratore Pace scrive invece alla DIGOS scagionando le autorità locali: poiché l'impianto nucleare non si trova nella provincia di Trieste ma a 120 km di distanza, i piani di emergenza e l'incarico di informarne la popolazione dovevano venir loro da una commissione nazionale, mai istituita.

24.10.03 - Il Procuratore Pace chiede l'archiviazione del procedimento, "contro ignoti", escludendo per i motivi di cui sopra la sussistenza di omissioni penalmente rilevanti

27.10.03 - Il presidente aggiunto della Sezione GIP, Nunzio Sarpietro, dispone

l'archiviazione

26.10.04 - L'Associazione chiede al Prefetto visione dei piani di emergenza radiologica per Krsko e per le navi nucleari nel porto di Trieste.

25.11.04 - il Prefetto di Trieste dichiara all'Associazione, tra altro, che non sono stati disposti piani di emergenza riferiti a Krsko, e quelli per le navi sono in preparazione.

26.11.04 - L'Associazione ottiene direttamente il piano di emergenza della Slovenia.

11.1.05 - L'Associazione replica al Prefetto di Trieste, con copia al direttore della Protezione Civile, Bertolaso, ed al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Riccardo Illy.

9.8.05 - in esito alla denuncia del 30.3.03 la Commissione Europea Direzione II - Energia nucleare apre la procedura d'infrazione contro l'Italia

28.6.06 - l'Italia deferita alla Corte di Giustizia europea per mancata applicazione delle disposizioni Euratom sui piani di emergenza nucleare, in esito alla denuncia dell'Associazione.

26.1.07 - L'Associazione con esposto informa la Procura del deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea ed indica le istituzioni responsabili di omissioni, chiedendo si proceda nei loro confronti. L'esposto non ha dato ancora risultati.

5.6.08 - si verifica un incidente alla centrale di Krsko.

GREENACTION TRANSNATIONAL  
Via Palestrina 3 - 34133 Trieste (Italy)  
tel/fax +39 040-2410497  
info@greenaction-planet.org



*Camera dei Deputati - Senato della Repubblica*  
*Commissione Parlamentare di inchiesta*  
*sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite*  
*ad esso connesse*  
*Il Presidente*

AK HUSK

Roma, 3 febbraio 2003  
Prot. n. 873/RIF

Egregio dottore,

la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, che mi onoro di presiedere, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali ha ricevuto un documento, trasmesso dall'associazione ambientalista "Amici della terra" di Trieste, avente ad oggetto la centrale nucleare di Krsko, situata in Slovenia, ed i connessi rischi di incidente nucleare che potrebbero incombere anche sul territorio italiano.

La Commissione, nella seduta del 28 gennaio 2003, ha convenuto di trasmettere al Suo Ufficio il suddetto documento, di cui si allega copia, qualificato come riservato, nella considerazione che il suo contenuto possa presentare profili di interesse e di competenza della Procura della Repubblica di Trieste.

Colgo l'occasione per salutarLa con vivissima cordialità.

(Paolo Russo)

-----  
Dott. Nicola Maria PACE  
Procuratore della Repubblica di Trieste  
Via del Coronco, 20

34133 TRIESTE



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Trieste

Trieste, il 26 Settembre 2003.

N, 197/03 Registro Mod. 45

Al Dirigente  
D. I. G. O. S.

TRIESTE

Oggetto: N° 197/03 M. 45. Esposto 'Amici della Terra'.  
Rif. nota Digos 12/9/03.

In riferimento all'oggetto e a quanto comunicato da codesto Ufficio con la nota sopra indicata circa l'eventualità di estendere gli accertamenti a livello di organi e amministrazioni locali ai fini di verificare l'ottemperanza della normativa e a.118 d. l.vo 230/1995 (predisposizione dei piani di emergenza esterna, di competenza del Prefetto di ciascuna provincia), rievocando che:

- il piano di emergenza esterna è previsto (a. 116 d. l.vo citato) in relazione alla esistenza, sul territorio provinciale, di impianti del tipo indicato dagli artt. 36 e 37 del decreto (es. reattori nucleari; reattori di potenza; impianto di riprocessamento del combustibile; deposito di materie fissili 'speciali' ecc.);
- notoriamente non esistono sul territorio di questa provincia impianti di quel tipo, sicché non ha fondamento la pretesa avanzata del rappresentante dell'associazione "Amici della Terra" di verificare se detto piano sia stato o meno predisposto;
- in riferimento alla centrale nucleare di Krsko, situata in territorio sloveno a 120 km dalla città di Trieste, la normativa rilevante, ai fini della protezione e dell'informazione, è unicamente quella indicata nella delega di indagine 27/2/03 concernente il piano nazionale e le connesse misure protettive (a. 121) nonché le informazioni alla popolazione (a. 129 e segg.); adempimento, quest'ultimo, attribuito a una Commissione permanente che però non è stata ancora istituita.

Poiché, dunque, le tematiche investigative, così come delineate nella delega, sono state esaurientemente trattate dalla S.V. con l'acquisizione di tutti i dati di interesse; poiché non ha fondamento la ulteriore richiesta avanzata dall'Associazione avanti indicata e non ha rilevanza penale (in quanto frutto di scelta politico-amministrativa non vincolata da parametri legislativi rigidi) la mancata istituzione della Commissione di cui sopra, lo scrivente ritiene non necessaria ogni ulteriore attività, ringraziando codesto Ufficio della solerte e diligente collaborazione fornita.

Il Procuratore della Repubblica  
(Nicola Maria Pace)

spedito in copia a Digos



# Procura della Repubblica

## presso il Tribunale di Trieste

n. 4713/03 N.R.

### **RICHIESTA di ARCHIVIAZIONE**

- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Trieste

#### **Il Pubblico Ministero**

- visti gli atti del sopraindicato procedimento penale nei confronti di:

#### **PERSONE ALLO STATO NON INDIVIDUATE**

iscritto in data 22.10.2003 nel registro delle notizie di reato in ordine all'art. 328 c.p.;

- osserva:
  - le indagini esperite (v. annotaz. p.g. 13/6/03 e allegati) escludono la sussistenza di omissioni penalmente rilevanti;
  - risulta infatti che i rischi correlati all'impianto nucleare di interesse (centrale di KRSKO situata in Slovenia a circa 120 km dalla città di Trieste) sono stati presi in debita considerazione dal 'piano nazionale di emergenza' così come previsto dalla legge (a. 121 d.p.r. 230/1995) e che, in considerazione delle prevedibili conseguenze radiologiche da incidente nel predetto impianto, il piano nazionale prevede, come prescritto (3° co a. 121 cit.), specifiche 'misure protettive' con i relativi obblighi di comunicazione alla popolazione interessata;
  - detti obblighi sono posti a carico di una 'commissione permanente' che ha anche il compito di individuare le autorità preposte alle informazioni in sede locale nonché di definire le procedure della comunicazione;
  - poiché tale Commissione non è stata ancora istituita dal competente Ministero della Salute, risulta impossibile valutare a carico delle autorità amministrative locali l'attuale inefficienza del sistema di comunicazione previsto in generale dalla normativa citata;

**P. Q. M.**


- visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D.Lv. 271/89;

**CHIEDE**


che il Giudice per le Indagini Preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento e ordinare la conseguente restituzione degli atti a questo Ufficio.

Trieste, il 24 Ottobre 2003.

Il Procuratore della Repubblica  
(Nicola Maria PACE)



Depositato nella Cancelleria il





# TRIBUNALE DI TRIESTE

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 4257/03 N. R.G. G.I.P.

N. 4743/03 R.G. N.R.

## DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

- art. 409 c.p.p. -

Il Presidente Aggiunto della Sezione G.I.P. dott. Nunzio Sarpietro

letti gli atti del procedimento nei confronti di:

persone da identificare

vista la richiesta di archiviazione del P.M. depositata il 24/10/2003

- Ritenuto che i motivi posti a base di detta richiesta sono fondati e condivisibili ;

- Visto l'art. 409 c.p.p.;

### DISPONE

l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al P.M. in sede.


Trieste, 27 OTT 2003

Il Presidente Aggiunto della sez. G.I.P.  
dott. Nunzio Sarpietro

Il Collaboratore di Cancelleria

Depositato in Cancelleria il 27 OTT 2003


Il Collaboratore di Cancelleria



**Friends of  
the Earth**

083401

**TRIESTE**



**ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRIESTE**

**OGGETTO: PIANI DI EMERGENZA ESTERNA PER RISCHIO DI INCIDENTE ALLA CENTRALE NUCLEARE DI KRSKO ED AL PORTO DI TRIESTE.**

A seguito di denuncia presentata nel luglio 2003 dagli Amici della Terra Trieste alla Commissione Europea (*Doc. 1 - Relazione accompagnatoria*) l'Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia Europea per violazione delle disposizioni Euratom in materia di informazione della popolazione in caso di emergenza radiologica (*Doc. 2 - 3 - 4 - Comunicazioni della Commissione Europea dell'avvio del procedimento di infrazione e del conseguente deferimento alla Corte di Giustizia Europea*).

La denuncia degli Amici della Terra ha fatto emergere una situazione di gravità assoluta con una violazione sistematica delle normative comunitarie di riferimento (Direttiva 96/29/Euratom - SUB ALL. 1 - e Direttiva 89/618/Euratom - SUB ALL. 2) e della legge nazionale che le ha recepite (D. Lgs n. 230 del 17 marzo 1995, modificato ed integrato dal D.Lgs 241/2000).

Le risposte che l'Associazione ha sinora ricevuto in merito dalle Istituzioni nazionali hanno evidenziato una loro totale omissione dell'attuazione delle campagne obbligatorie di informazione preventiva della popolazione in materia di emergenza radiologica, con un assai poco edificante scarico di responsabilità dal Governo nazionale sino alle amministrazioni locali, e con l'unica costante giustificativa dell'asserita impossibilità di procedere ad informare i cittadini come previsto dalla legge. Tradotto in pratica questo concetto ha effetti devastanti, poiché sancirebbe un diritto dello Stato a non rispettare né le leggi interne, né gli accordi internazionali sottoscritti. Violando così, ed in evidente danno della collettività, la stessa Costituzione della Repubblica, la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, e gli altri accordi sull'adempimento delle obbligazioni internazionali, tutte recepite a livello comunitario dal Trattato che istituisce la Comunità Europea e dal Trattato sull'Unione Europea.

Dalle risposte, anche estremamente contraddittorie tra di loro, ricevute ad oggi da tali Istituzioni nazionali si evince che:



- non esiste alcun Piano di emergenza, obbligatorio per legge, relativo agli incidenti alla centrale nucleare di Krsko (*Doc. 5 - risposta Prefettura di Trieste*);
- non esiste alcun piano di emergenza, obbligatorio per legge, relativo ad incidenti ad unità navali a propulsione nucleare (e con armi atomiche a bordo) nel porto di Trieste (*Doc. 5 - risposta Prefettura di Trieste*);
- non è stata attuata nella Regione Friuli Venezia Giulia, a partire dalle città più direttamente esposte quali Trieste e Gorizia (ma l'informazione dovrebbe essere estesa a tutte le aree potenzialmente esposte agli effetti di un incidente alla centrale nucleare di Krsko, quali Veneto e Trentino Alto Adige) alcuna campagna di informazione dei cittadini, obbligatoria per legge (*Doc. 6 - risposta Protezione Civile nazionale*).

Nella risposta del Ministero della Salute - Dipartimento Tutela della Salute Pubblica - dd. 30.05.2003 (*Doc. 7*) ad una richiesta della Questura di Trieste in merito all'informazione alla popolazione in situazioni di emergenza radiologica si affermava invece che:

- non era ancora stata istituita la Commissione permanente che si sarebbe dovuta occupare dell'informazione pubblica sulle emergenze radiologiche;
- il piano di emergenza relativo alla centrale nucleare di Krsko era inserito nel Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche ed era in possesso delle amministrazioni locali interessate;
- l'informazione preventiva alla popolazione sui rischi delle radiazioni ionizzanti nonché sul Piano di emergenza specifico relativo alla centrale nucleare di Krsko era a carico di: Ministero della Salute, dell'Ambiente, dell'Istruzione, dell'Interno, della Difesa, delle Finanze, delle Politiche Agricole, delle Infrastrutture e Trasporti, Regioni e Province autonome, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, Agenzie per la protezione dell'Ambiente regionali e delle Province autonome, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL.

Come ricordato dalla Commissione Europea con la comunicazione del deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea (*Doc. 4*): *“L'esistenza di una normativa nazionale completa e trasparente è un presupposto essenziale se si vuole garantire un livello elevato di protezione della popolazione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti. Specie per quanto riguarda la preparazione alle emergenze radioattive, l'informazione preliminare dei cittadini è di capitale importanza per ridurre al minimo le conseguenze sanitarie in caso d'incidente radiologico.”*

Tali comportamenti, in condizione di responsabilità (art. 40 2 comma c.p.) e concorso (art. 110 c.p.) configurano il reato colposo di cui all'art. 328 c.p., inequivocabilmente idoneo (art. 56 c.p.) a determinare, attraverso la mancata difesa possibile delle persone, sostanze alimentari, ecc., dall'esposizione alle radiazioni (fatto non previsto al tempo di redazione del codice), i delitti di comune pericolo contro l'incolumità pubblica di cui al Titolo VI capi I, II e III del Codice Penale, sia per quanto riguarda gli effetti tossici, mortali e non, e teratogeni sulle persone, sia per quelli dell'avvelenamento delle acque, delle sostanze alimentari ed altri disastri, come notorio e perfettamente documentato dagli eventi di esplosione nucleare o incidenti a centrali nucleari già verificatisi. Non dovrebbe essere

necessario ricordare che le norme comunitarie, quelle internazionali, e quelle di altri paesi in merito hanno esattamente lo scopo di prevenire tali gravissimi eventi dannosi (e vengono perciò osservate dalla Slovenia, che ospita la centrale).

---

Per quanto sopra esposto, richiamato e considerato, si chiede che codesta Procura eserciti la doverosa azione penale nei confronti di tutti i responsabili identificati e da identificarsi.

Con richiesta di essere avvisati quale parte offesa in caso di richiesta di archiviazione e con riserva di costituzione di parte civile, si elegge domicilio presso lo studio dell'Avv. Livio Bernot, in Gorizia, Viale XXIV maggio 7.

Il presente esposto viene presentato dal sottoscritto sia in rappresentanza degli Amici della Terra - Friends of the Earth Trieste sia in nome proprio, quale cittadino italiano ed europeo.

Trieste 26 gennaio 2006

Roberto Giurastante Segretario Amici della Terra Trieste




FRIENDS OF THE EARTH-AMICI DELLA TERRA TRIESTE

via Cadorna 5 - 34124 Trieste

Tel. 040311499 fax 040314352 - Internet: [www.adt-fvg.org](http://www.adt-fvg.org) - E-mail: [info@adt-fvg.org](mailto:info@adt-fvg.org)



**RISCHIO NUCLEARE A NORD EST: L'ITALIA NON ATTUA LE LEGGI COMUNITARIE SULLA PREVENZIONE DELLE EMERGENZE RADIOATTIVE. QUALI LE CONSEGUENZE IN CASO DI INCIDENTE ALLA CENTRALE NUCLEARE DI KRŠKO (SLOVENIA)?**



**LA CENTRALE NUCLEARE DI KRŠKO: PROBLEMI E PROSPETTIVE IN VISTA DELL'INGRESSO DELLA SLOVENIA NELL'U.E.**

La centrale nucleare di Krško rappresenta uno dei maggiori rischi per la sicurezza dell'Italia settentrionale, dell'Austria meridionale (Carinzia), della Slovenia e della Croazia.

La centrale di Krško ha in funzione un reattore Westinghouse da 632 MW che fin dall'inizio dell'attività (iniziata nel 1983 con 5 anni di ritardo sui tempi previsti causa problemi tecnici) ha manifestato numerosi problemi. Una Commissione Internazionale nominata, su pressioni di Austria ed Italia, per verificare gli standard di sicurezza della centrale già nel 1993 espresse 74 raccomandazioni sui cambiamenti tecnici e procedurali necessari per adeguare l'impianto alle più severe normative dell'UE. Uno dei principali problemi dell'impianto è costituito dalle incrinature dei generatori di vapore che determinano perdite (con fuoriuscita di radionuclidi che vengono dispersi nell'atmosfera, ricordiamo ad esempio le perdite del novembre-dicembre del 1999); questo problema è d'altronde noto presentandosi in tutte le centrali che utilizzano il reattore Westinghouse. Per cercare di tamponare questo grave inconveniente, nella primavera del 2000

vennero installati due nuovi generatori della NEK in seguito ad un'accordo sottoscritto con il consorzio Siemens/Framatome. Il costo di tale intervento fu di 205 milioni di marchi.

Dopo questo intervento, e nonostante che la Slovenia dichiarò di seguire una politica tesa ad abbandonare il nucleare, venne approvato un aumento della produzione del 6% (45 MW) con i conseguenti rischi di sovrasfruttamento del reattore e senza che i problemi dei generatori fossero stati definitivamente risolti.


Altro punto estremamente negativo per la sicurezza della centrale riguarda il rischio sismico. Il sito di Krsko è infatti uno dei meno adatti per localizzarvi una centrale nucleare vista la presenza di faglie (cancellate nello studio geologico prodotto per il progetto). L'incertezza sul rischio sismico è rimasta insoluta negli anni, poiché anche lo studio recentemente finanziato dall'Unione Europea in vista dell'ingresso della Slovenia è di portata limitata; infatti esso utilizza un solo metodo di indagine (sismica a riflessione), arriva solo a una profondità di 3000 metri, prende in considerazione un'area di soli 10 Km e non si estende oltre i confini della Slovenia.

I primi risultati dello studio sono disponibili dall'autunno del 2000, ma non sono stati resi pubblici. E' comunque evidente che, secondo il progetto originale, Krsko non sarebbe in grado di resistere ad un terremoto molto forte (la centrale non rispetta le restrittive specifiche di sicurezza in caso di sismi dell'UE).

Altro grave problema per la sicurezza è quello relativo allo smaltimento delle scorie radioattive. La Slovenia non ha una destinazione finale per i rifiuti nucleari, ma solo due siti di stoccaggio temporaneo, e la questione di una soluzione definitiva per i rifiuti prodotti nella fase operativa e dallo smantellamento (previsto dopo il 2024) è stata differita al termine del funzionamento dell'impianto.

Per l'ingresso nell'UE i requisiti di sicurezza cui la Slovenia dovrà adeguarsi sono il rispetto della normativa internazionale (finora ampiamente disattesa), la soluzione dello smaltimento dei rifiuti nucleari (finora completamente ignorato) e l'assicurazione di uno status indipendente all'Autorità di sicurezza nucleare.

La centrale nucleare di Krsko è stata inserita nella lista delle centrali ad alto rischio nel recente rapporto dei Friends of the Earth Europe sulle centrali dei paesi dell'est europa in lista di attesa per entrare nell'Unione Europea. Questo l'elenco degli impianti ad alto rischio di incidenti: Kozlodui 1 - 4, Kozlodui 5 - 6 (Bulgaria), Ignalina 1 - 2 (Lituania), Dukovany 1 - 4, Temelin (Rep. Ceca), Cernavoda 1 (Romania), Bohunice 1 - 2, Bohunice 3 - 4, Mochovce 1 - 2 (Slovacchia), Krsko (Slovenia), Paks (Ungheria). La centrale di Krsko è tra queste quella con le maggiori probabilità di incidente catastrofico.



*Vista aerea della centrale nucleare di Krsko*

## **I RISCHI IN CASO DI INCIDENTE RILEVANTE ALLA CENTRALE DI KRSKO (LIVELLO 7 DELLA SCALA INTERNAZIONALE DEGLI EVENTI NUCLEARI - INES)**

Escludendo gli incidenti di bassa intensità, che avvengono purtroppo con una frequenza elevata nella centrale a causa di una progettazione difettosa (ricordiamo i gravi problemi ai generatori di vapore con dispersione di radionuclidi nell'atmosfera) ci occuperemo del rischio di incidente catastrofico determinato da un sisma di magnitudo pari a 9 gradi della scala Mercalli Siebert. La centrale non risulta infatti secondo gli standard di sicurezza europei e statunitensi essere in grado di sopportare un terremoto di tale intensità. Il rischio di una reazione nucleare a catena (tipo Chernobyl) con surriscaldamento del nocciolo del reattore sarebbe quindi elevato con conseguente dispersione nell'atmosfera di ingenti quantitativi di gas e materiali radioattivi (aerosol di combustibili - uranio e plutonio - e prodotti di fissione quali iodio 131, stronzio 90, cesio 137) che, a seconda dell'altezza raggiunta (in caso di esplosione del nucleo del reattore i radionuclidi arriverebbero a qualche Km di altezza) e delle condizioni meteorologiche ricadrebbero su un territorio di vaste dimensioni abbracciante oltre che la Slovenia e parte della Croazia, l'Italia settentrionale e centrale (in particolare sarebbe fortemente colpito il Triveneto) e l'Austria meridionale (Carinzia). Le città maggiormente esposte sarebbero Lubiana, Zagabria, Klagenfurt, Villach, Graz, Trieste, Gorizia, Udine, Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona.

Si possono individuare le seguenti fasce di esposizione (si definisce di seguito la dose assorbita espressa in Gray e si prendono in considerazione solo le zone che sarebbero interessate da una ricaduta di radionuclidi con dirette conseguenze sulla popolazione):

- entro i 150 Km dalla centrale con esposizioni comprese tra 10 e 50 Gy (Lubiana, Zagabria, Pola, Fiume, Trieste, Gorizia, Klagenfurt, Villach, Graz). In particolare Trieste in caso di venti forti da nord - est (bora) verrebbe investita dalla nube radioattiva entro due ore dall'incidente.

- tra i 150 e i 250 Km con esposizioni comprese tra 5 e 10 Gy (Udine, Pordenone, Pola, Venezia, Treviso, Belluno).


- tra i 250 e i 400 Km con esposizioni comprese tra 2 e 5 Gy (Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Ferrara, Mantova, Brescia, Trento, Bolzano, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Rimini, Forlì, Ancona, Firenze Salisburgo, Innsbruck, Monaco).

- tra i 400 e i 500 Km con esposizioni comprese tra 0,5 e 2 Gy (Milano, Bergamo, Piacenza, Pavia, Cremona, Sondrio).

Complessivamente, da un incidente catastrofico alla centrale di Krsko, verrebbero colpite circa 30 milioni di persone di cui circa 5 milioni a rischio di vita immediato.

I valori di dose radioattiva sono calcolati prendendo a riferimento l'unico incidente di questo tipo verificatosi, ovvero quello di Chernobyl.

Le zone interessate dal Fall - Out radioattivo sono indicative in quanto sulla reale esposizione sono determinanti le condizioni meteorologiche al momento dell'incidente.



*Schema della centrale nucleare di Krsko*

\*\*\*\*\*

*Effetti clinici dell'irradiazione locale da esposizione unica a radiazioni ionizzanti.*

<b>DOSE ASSORBITA</b> Gray (Gy)	<b>EFFETTI CLINICI</b>
3	Nessun sintomo
3 - 6	Depilazione
6 - 10	Eritema cutaneo, cataratta
30	Necrosi cutanea

\*\*\*\*\*

*Effetti clinici dopo irradiazione dell'intero organismo da esposizione unica a radiazioni ionizzanti.*

<b>DOSE ASSORBITA</b> Gy	<b>EFFETTI CLINICI</b>
1	Paziente asintomatico. Lievi modificazioni ematologiche.
1 - 2	Vomito a volte presente. Diminuzione dei globuli bianchi (leucopenia).
2 - 6	Vomito spesso presente già dopo 2 ore. Leucopenia mareata, emorragie ed infezioni. prognosi riservata.
6 - 10	Vomito sempre presente dopo 1 ora. Leucopenia, emorragie ed infezioni gravissime. Morte nell' 80 - 100% dei casi dopo 2 mesi.
10 - 50	Vomito dopo mezz'ora. Diarrea. Letalità elevatissima dopo 2 settimane.
50	Vomito dopo mezz'ora. Convulsioni, tremori, sonnolenza. Possibile morte immediata. Letalità del 100%.

\*\*\*\*\*

**LE MISURE DI PREVENZIONE IN ITALIA: IL CASO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**

Difronte ad una situazione così grave, quali sono le misure di prevenzione messe in atto in Italia (ovvero il paese che verrebbe maggiormente colpito dalla catastrofe nucleare)? La risposta è purtroppo sconsigliante: nessuna!

Esaminiamo ora il caso della regione Friuli Venezia Giulia, direttamente confinante con la Slovenia e che per prima ed in maniera più pesante dovrebbe subire le tragiche conseguenze del fall - out radioattivo.

In base al Decreto Legislativo n° 230 del 17 marzo 1995, modificato ed integrato dal D.Lgs 241/2000, in attuazione delle Direttive 89/618/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, lo Stato deve provvedere alla tutela della popolazione potenzialmente esposta a eventi

incidentali negli impianti nucleari tramite la realizzazione di Piani di emergenza (art. 115). I piani di emergenza devono essere realizzati oltre che per gli impianti esistenti sul territorio nazionale, anche per aree con rischio di incidenti nucleari :

- a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
- b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
- c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
- d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.

Parte fondamentale dei Piani di emergenza è la campagna di informazione della popolazione che, come stabilito dall'art. 129 è obbligatoria; le informazioni devono essere sempre accessibili al pubblico e devono essere fornite senza che la popolazione debba richiederle.

L'art. 130 prevede che la popolazione venga regolarmente informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza nucleare.

L'informazione deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) natura e caratteristiche della radioattività e suoi effetti sulle persone e sull'ambiente;
- b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative conseguenze per la popolazione e l'ambiente;
- c) comportamento da adottare in tali eventualità;
- d) autorità ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica.

Responsabile dell'attuazione dei dispositivi dei Piani di emergenza e dell'informativa alla popolazione previsti dalla Legge è il Prefetto che si avvale di un Comitato del quale fanno parte i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario Nazionale, del Genio Civile, dell'Esercito, della Marina, dell'ANPA, degli Enti locali (Regione, Province, Comuni). La Direzione Civile Nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) deve essere costantemente aggiornata dei Piani di emergenza locali per potere coordinare un'emergenza di vasta scala che coinvolga più regioni.

Nella regione Friuli Venezia Giulia (ma lo stesso vale per le altre regioni Italiane che verrebbero coinvolte in caso di incidente a Krsko) il D.Lgs n. 230 del 17 marzo 1995 viene completamente disatteso non venendo attuata quella che è la base di qualsiasi seria campagna di prevenzione ovvero l'informazione e l'addestramento della popolazione all'emergenza nucleare. I piani di emergenza vengono gelosamente custoditi nei cassetti, forse nella speranza che mai si verifichi un serio incidente. Non è possibile per i cittadini essere messi a conoscenza (in violazione dell'art. 129 del D.lgs 230) del piano di emergenza dell'area portuale che viene classificato come "segreto" (nel porto di Trieste possono sostare unità militari a propulsione nucleare).

Di seguito un elenco delle unità militari a propulsione nucleare con i distintivi ottici che possono transitare nei porti italiani. Le unità possiedono reattori che vanno dai 48 Mw dei sottomarini nucleari francesi fino ai 1.000 Mw delle portaerei americane. Molte unità inoltre trasportano testate nucleari (missili, siluri e bombe).

## STATI UNITI

Portaerei:

Theodore Roosevelt (CVN 71) - Abraham Lincoln (CVN 72) - George Washington (CVN 73) - John Stennis (CVN 74) - Harry S. Truman (CVN 75) - Nimitz (CVN 68) - Carl Vinson (CVN 70) - Dwight D. Eisenhower (CVN 69) - Enterprise (CVN 65)

Sottomarini lanciamissili balistici:

Ohio (SSBN 726) - Alabama (SSBN 731) - Alaska (SSBN 732) - Florida (SSBN 728) - Georgia (SSBN 729) - Henry M. Jackson (SSBN 730) - Kentucky (SSBN 737) - Louisiana (SSBN 743) - Maryland (SSBN 738) - Maine (SSBN 741) - Michigan (SSBN 727) - Nebraska (SSBN 739) - Nevada (SSBN 733) - Pennsylvania (SSBN 735) - Rhode Island (SSBN 740) - Tennessee (SSBN 734) - West Virginia (SSBN 736) - Wyoming (SSBN 742)

Sottomarini d'attacco:

Seawolf (SSN 21) - Connecticut (SSN 22) - Jimmy Carter (SSN 23) - Los Angeles (SSN 688) - Albany (SSN 753) - Albuquerque (SSN 706) - Alexandria (SSN 757) - Annapolis (SSN 760) - Asheville (SSN 758) - Augusta (SSN 710) - Boise (SSN 764) - Bremerton (SSN 698) - Buffalo (SSN 715) - Charlotte (SSN 766) - Cheyenne (SSN 773) - Chicago (SSN 721) - City of Corpus Christi (SSN 705) - Columbia (SSN 771) - Columbus (SSN 762) - Dallas (SSN 700) - Greenville (SSN 772) - Hampton (SSN 767) - Hartford (SSN 768) - Helena (SSN 725) - Honolulu (SSN 718) - Houston (SSN 713) - Jacksonville (SSN 699) - Jefferson City (SSN 759) - Key West (SSN 722) - La Jolla (SSN 701) - Louisville (SSN 724) - Miami (SSN 755) - Memphis (SSN 691) - Minneapolis (SSN 708) - Montpellier (SSN 765) - Newport News (SSN 750) - Norfolk (SSN 714) - Oklahoma City (SSN 723) - Olympia (SSN 717) - Pasadena (SSN 752) - Philadelphia (SSN 690) - Pittsburgh (SSN 720) - Portsmouth (SSN 707) - Providence (SSN 719) - Hyman G. Rickover (SSN 709) - Salt Lake City (SSN 716) - San Francisco (SSN 711) - San Juan (SSN 751) - Santa Fè (SSN 763) - Scranton (SSN 756) - Springfield (SSN 761) - Toledo (SSN 769) - Topeka (SSN 754) - Tucson (SSN 770) - L. Mendel Rivers (SSN 686) - Parche (SSN 683)

## **FRANCIA**

Portaerei:

Charles De Gaulle (R 91)

Sottomarini lanciamissili balistici:

Le Triomphant (S 616) - Le Temeraire (S 617) - L'Inflexible (S 615) - Le Tonnant (S 614)

Sottomarini d'attacco:

Rubis (S 601) - Perle (S 606) - Emeraude (S 604) - Casabianca (S 603) - Amethyste (S 605) - Saphir (S 602)

## **GRAN BRETAGNA**

Sottomarini lanciamissili balistici:

Vanguard (S 28) - Vigilant (S 30) - Victorious (S 29) - Vengeance (S 31)

Sottomarini d'attacco:

Trafalgar (S 107) - Talent (S 92) - Tireless (S 88) - Torbay (S 90) - Trenchant (S 91) - Triumph (S 93) - Turbulent (S 87) - Sceptre (S 104) - Sovereign (S 108) - Spartan (S 105) - Splendid (S 106) - Superb (S 109)

Le conseguenze di tali irresponsabili comportamenti, che vedono la complicità di tutte le Istituzioni sopra elencate, sarebbero gravissime in caso di fall - out radioattivo. La popolazione impreparata ad affrontare l'emergenza sarebbe presto preda del panico con risultati disastrosi. Riferendosi solo alla città di Trieste, la più vicina a Krsko, si pensi che, la nube radioattiva potrebbe raggiungere la città in sole due ore dall'incidente nel caso in cui vo fossero forti correnti da nord est (bora). I tempi di reazione dovrebbero essere rapidissimi e ogni cittadino dovrebbe sapere cosa fare senza attendere improbabili comunicazioni da parte degli Enti pubblici (se l'incidente capitasse di notte come si riuscirebbe ad avvisare la popolazione?).

## **SU QUALI STRUTTURE SI POTREBBE CONTARE IN CASO DI EMERGENZA NUCLEARE?**

In caso di incidente nucleare dovrebbero essere impiegati i reparti operativi specializzati della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia), dell'Esercito e della Marina. Questi reparti avrebbero il compito di verificare il livello di inquinamento radioattivo e garantire alla popolazione gli approvvigionamenti necessari, i trasporti ai centri di decontaminazione, nonché di organizzare l'evacuazione nei centri di raccolta al di fuori dell'area di rischio. Solo nel caso della provincia di Trieste si tratterebbe di gestire circa 250.000 persone in un'ambiente fortemente contaminato. A causa della contaminazione, la popolazione non potrebbe



utilizzare l'acqua degli acquedotti e la maggior parte delle riserve alimentari presenti nell'area contaminata (l'assunzione di alimenti contaminati determina delle conseguenze irreversibili). Per espletare quest'opera immane non sarebbero sufficienti i circa 8.000 volontari della Protezione Civile regionale, che oltretutto non hanno una preparazione valida per affrontare tali emergenze (si consideri che a Trieste la Protezione Civile Comunale non è nemmeno operativa!), e le poche centinaia di uomini messi a disposizione dalle forze dell'ordine e dalle forze armate. La dotazione di questi reparti, in materia di inquinamento radioattivo inoltre è largamente incompleta; mancano le tute NBC e le maschere antigas (con gli opportuni filtri), i rilevatori di radiazioni  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , i dosimetri personali (che consentono di vedere quante radiazioni si stanno assorbendo e quindi permettono di non superare la soglia di rischio), i contatori geiger. Si renderebbe quindi impossibile utilizzare tutti i reparti allertati, vuoi per impreparazione del personale, vuoi per mancanza di attrezzature.

Analogo discorso per le strutture sanitarie, dovrebbero essere attrezzate i centri di decontaminazione in cui dovrebbero essere accolte le persone contaminate (che dovrebbero essere curate in sale predisposte appositamente in cui si dovrebbe procedere al lavaggio dei pazienti) che dovrebbero essere, nei casi più gravi ospedalizzate e curate con iodoprofilassi. Il personale sanitario, trattando le persone irradiate, è sempre a rischio di contaminazione (rilascio di liquidi corporei, ferite dei pazienti con perdite di sangue, vomito, feci, urine) e senza la possibilità di sostituzione.

Si consideri che nelle prime fasi di un'incidente nucleare rilevante la popolazione, senza avere potuto avere una campagna di informazione per ridurre i rischi di esposizione, verrebbe pesantemente contaminata rendendo necessari i ricoveri (solo nel caso di Trieste) di decine di migliaia di persone. Le strutture sanitarie non sono attrezzate per gestire una tale massa di pazienti (può essere garantita al massimo l'assistenza a poche centinaia di persone) necessitanti oltretutto di cure specialistiche estremamente complesse e di lunga durata. Tutto questo si verificherebbe inoltre in un'arco di tempo limitatissimo di poche ore (gli interventi di decontaminazione devono essere realizzati rapidamente nelle prime ore in cui il paziente è stato irradiato per avere qualche speranza di successo).

### **CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PREVENTIVA: PERCHÉ NON VIENE ATTUATA?**

Ecco perché, di fronte ad uno scenario di questo tipo, che porterebbe ad una catastrofe di proporzioni enormi, è assolutamente necessario procedere ad una seria campagna informativa della popolazione attuando semplicemente quanto previsto dalle leggi esistenti. Per ridurre in maniera esponenziale il numero delle vittime di un deprecabile incidente nucleare catastrofico, basterebbe informare i cittadini in particolare su come:


- isolarsi nelle unità abitative sigillandole anche con materiale di fortuna (sigillare le finestre con teli di plastica)
- evitare l'assunzione di cibo e liquidi contaminati (quindi niente acqua di rubinetto e verifica della radioattività dei cibi)
- rivolgersi agli Enti preposti (specificare quali) a gestire l'emergenza nucleare (dovrebbero essere subito resi noti i numeri telefonici dei centri operativi che dovrebbero assistere i cittadini).

Dovrebbero essere comunicate ai cittadini quali sono le strutture antiatomiche (gallerie, grotte ecc.) esistenti nella propria città e sulle modalità di accesso alle stesse.

Dovrebbero essere inoltre resi noti quali sono i centri di raccolta previsti per l'evacuazione della popolazione (altrimenti in caso di emergenza si genererebbe il caos) e quali sono le procedure di evacuazione previste.

Dovrebbero essere forniti, non solo alle unità operative di emergenza, strumenti di misura delle radiazioni (ad esempio ai gruppi già attivi nel settore - vedasi associazioni di volontariato che operino nel settore ambientale o sociale) per consentire un efficace controllo delle esposizioni a livello territoriale. Tutto il personale coinvolto dovrebbe essere regolarmente addestrato all'utilizzo delle apparecchiature.

**ALCUNI APPARECCHI INDISPENSABILI IN CASO DI EMERGENZA RADIOATTIVA**  
(questi strumenti vengono regolarmente utilizzati dall'Associazione Amici della Terra Trieste per i monitoraggi giornalieri della radioattività)




*Rilevatore radiazioni nucleari (raggi  $\gamma$ )  
Funziona anche come dosimetro*



*Contatore geiger  
Misura radiazioni ( $\alpha$ ,  
 $\beta$ ,  $\gamma$ )*



*Dosimetro*



*Stilodosimetro ottico: deve sempre essere portato dal personale in azione in aree contaminate*

Le maggiori responsabilità della mancata campagna di informazione preventiva e dell'addestramento della popolazione in caso di emergenza radioattiva sono sicuramente da ascrivere a carico della Direzione Nazionale della Protezione Civile (Dipartimento della Presidenza del Consiglio) che, dovrebbe provvedere a verificare in tutte le regioni italiane:

- 1) l'esistenza dei piani di emergenza
- 2) la loro applicabilità
- 3) le campagne di informazione della popolazione condotte a livello locale
- 4) la reale preparazione dei reparti assegnati alle emergenze nucleari.

La Direzione Nazionale dovrebbe inoltre fornire, alle autorità locali, tutto il materiale informativo da distribuire alla popolazione ed anche i kit di emergenza da consegnare ad ogni famiglia nelle zone a rischio (quelle in cui esistono i piani di emergenza). I kit dovrebbero contenere:

- 1) 1 Dosimetro (per verificare la dose di radiazione assorbita nelle abitazioni e il livello di contaminazione degli alimenti)
- 2) Almeno 4 tute protettive (compresi i guanti e gli stivali di gomma) per famiglia (la tute una volta contaminate devono essere buttate)
- 3) Teli di plastica in numero sufficiente per sigillare le finestre di un'abitazione di 100 m<sup>2</sup>
- 4) Almeno 4 maschere antigas per famiglia compresi i filtri.


---

Amici della Terra Trieste - Delegazione F.V.G.

Via Cadorna 5 - 34124 Trieste

Tel: 040311499 - fax: 040304280

E-mail: amicedellaterra@yahoo.it



COMMISSIONE EUROPEA  
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DEI TRASPORTI  
DIREZIONE H – Energia nucleare  
Coordinamento Euratom, relazioni internazionali  
Capo Unità

Lussemburgo, 09 AGOSTO 2005  
TREN-H1/FS/jl D(2005) 117495

Sig. Roberto Giurastante  
c/o Amici della Terra Trieste  
Via Cadorna 5  
I-34124 TRIESTE

**Oggetto: Procedura d'infrazione IT/2003/4755- Decisione 5.7.2005**

Gentile Dr Giurastante,

In riferimento alla procedura d'infrazione in oggetto, a seguito della Sua denuncia del luglio 2003, La informo che in data 5.7.2005 la Commissione ha deciso l'invio di un parere motivato alla Repubblica Italiana, per mancanza di conformità della legislazione nazionale con le disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 2, della Direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, e dell'articolo 5 della Direttiva del Consiglio del 27 novembre 1989, 89/618/Euratom.

La decisione è riportata sul sito del Segretariato Generale:

[http://europa.eu.int/comm/secretariat\\_general/sgb/droit\\_com/decisions/dec\\_05\\_07\\_05.htm](http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/decisions/dec_05_07_05.htm)

Distinti saluti

pc.

Massimo Garribba  
p.o Blanca Andres Ordax

IT	2003/2182	BUDG	IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE	SAISINE - Exécution sans délai
IT	2003/2204	ENVI	WASTE - DIR 2000/53/EC	Saisine
IT	2003/2241	BUDG	RECouvreMENT TARDIF DES DOSSIERS TRANSIT COMMUNAUTAIRE	Avis motivé
IT	2003/2244	ENVI	IMPACT - EXEMPTIONS UNDER ART 2 OF EIA DIRECTIVE	Avis motivé
IT	2003/4372	MARK	COMUNE DI STINTINO - REALIZZAZIONE DEPURATORE	SAISINE - Exécution sans délai
IT	2003/4409	ENTR	MAUVAISE TRANSPPOSITION DIR 2000/35/CE - LUTTE CONTRE RETARD PAIEMENT DANS TRANSACTIONS COMMERCIALES	SAISINE - Exécution sans délai
IT	2003/4545	MARK	PRESTATIONS DE SERVICES TRANSPORTS SANITAIRES - APPELS D'OFFRES - CONCURRENCE	Saisine
IT	2003/4755	TREN	ABSENCE PLAN D'URGENCE EN CAS D'ACCIDENT DANS LA CENTRALE SLOVENE DE KRŠKO	Avis motivé
IT	2003/5038	ENTR	SAISIE DE PRODUITS A BASE DE POUDRE DE CACAO	Classement
IT	2003/5046	ENVI	NATURE - SKIING AREAS IN THE STELVIO NATIONAL PARK	SAISINE - Exécution sans délai
IT	2003/5122	MARK	ACER REGGIO EMILIA - MARCHÉS DE TRAVAUX	Avis motivé
IT	2003/5155	MARK	REGION MOLISE - REALISATION D'UN ETABLISSEMENT HOSPITALIER	Classement
IT	2003/5258	AGRI	INCORRECT IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2000/36/EC	Avis motivé
IT	2004/0066	TAXU	FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE SOUS FORME DE PAIEMENTS D'INTÉRÊTS	Classement
IT	2004/0068	TREN	MODIFICATION DIR RELATIVES À LA SÉCURITÉ MARITIME ET À LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES	Saisine
IT	2004/0220	ENTR	SPÉCIFICATIONS DÉTAILLÉES DISPOSITIFS MÉDICAUX FABRIQUÉS À PARTIR DE TISSUS D'ORIGINE ANIMALE	Désistement
IT	2004/0225	TAXU	TAXATION DES PRODUITS ÉNERGÉTIQUES ET DE L'ÉLECTRICITÉ	Saisine
IT	2004/0319	SNCO	DIRECTIVE 2003/13/CE DE LA COMMISSION DU 10 FÉVRIER 2003 MODIFIANT LA DIRECTIVE 96/5/CE CONCERNANT LES PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES ET LES ALIMENTS POUR BÉBÉS DESTINÉS AUX NOURRISSONS ET ENFANTS EN BAS ÂGE	Classement
IT	2004/0320	SNCO	DIRECTIVE 2003/14/CE DE LA COMMISSION DU 10 FÉVRIER 2003 MODIFIANT LA DIRECTIVE 91/321/CEE CONCERNANT LES PRÉPARATIONS POUR NOURRISSONS ET LES PRÉPARATIONS DE SUITE	Classement
IT	2004/0321	SNCO	DIRECTIVE 2003/99/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 17 NOVEMBRE 2003 SUR LA SURVEILLANCE DES ZOOSES ET DES AGENTS ZOOTIQUES, MODIFIANT LA DÉCISION 90/424/CEE DU CONSEIL ET ABROGEANT LA DIRECTIVE 92/117/CEE DU CONSEIL	Saisine

Bruxelles, 28 giugno 2006

## **Piani di emergenza radiologica: l'Italia deferita alla Corte di giustizia per mancata applicazione delle disposizioni Euratom**

***La Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia a causa della non conformità della legislazione italiana con le norme Euratom riguardanti la predisposizione di piani di emergenza e l'informazione preliminare da fornire obbligatoriamente alla popolazione in caso di emergenza radiologica.***

Alla Commissione sono pervenute alcune denunce concernenti il recepimento nella legislazione italiana delle disposizioni relative alla predisposizione di piani d'intervento in caso di emergenza radiologica. Si tratta delle misure previste dalla direttiva 96/29/Euratom<sup>1</sup> e delle disposizioni relative all'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radiologica, contenute nella direttiva 89/618/Euratom<sup>2</sup>.

Nonostante l'invio di un parere motivato da parte della Commissione, l'Italia non ha ancora presentato disposizioni che dimostrino l'avvenuto recepimento delle norme europee.


I servizi della Commissione hanno potuto constatare che la Repubblica italiana non ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi ai requisiti della legislazione europea in materia di preparazione alle emergenze radiologiche. In particolare, non sono state adeguatamente definite le modalità secondo le quali le disposizioni relative ai piani di emergenza ed all'informazione della popolazione si applicano, tra l'altro, alle attività di trasporto di sostanze radioattive.

L'esistenza di una normativa nazionale completa e trasparente è un presupposto essenziale se si vuole garantire un livello elevato di protezione della popolazione dagli effetti delle radiazioni ionizzanti. Specie per quanto riguarda la preparazione alle emergenze radioattive, l'informazione preliminare dei cittadini è di capitale importanza per ridurre al minimo le conseguenze sanitarie in caso d'incidente radiologico.

---

<sup>1</sup> Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1)

<sup>2</sup> Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (GU L 357 del 19.4.1991, pag. 31)



**Friends of  
the Earth  
Italy**



**CLUB DI TRIESTE**

Trieste 26/10/2004


**AL PREFETTO DI TRIESTE GOFFREDO SOTTILE**

**OGGETTO: PIANI DI EMERGENZA ESTERNA EMERGENZE RADIOLOGICHE KRSKO E  
PORTO DI TRIESTE**

Con riferimento all'argomento in oggetto, ed in base alla Legge 241/90 ed alla Direttiva 90/313/CEE, si richiede visione e copia del Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche con le parti relative all'impianto elettronucleare di Krsko (Slovenia) ed all'emergenza esterna in ambito portuale (incidenti ad unità militari a propulsione nucleare porto di Trieste).

Distinti saluti.

Il Presidente degli Amici della Terra F.V.G.  
Roberto Giurastante



**AMICI DELLA TERRA TRIESTE - DELEGAZIONE F.V.G.**  
via Cadorna 5 - 34100 Trieste  
TEL. 040311499  
Internet: [www.adt-fvg.org](http://www.adt-fvg.org)  
E-mail: [info@adt-fvg.org](mailto:info@adt-fvg.org)



*Prefettura di Trieste*  
*Ufficio territoriale del Governo*

prot.n.:12/A/10 - 95/04  
GAB.

Trieste, 25 novembre 2004

Al Signor Roberto GIURASTANTE  
Presidente  
AMICI DELLA TERRA TRIESTE - DELEGAZIONE DEL F.V.G.  
Via Cadorna, 5  
34100 TRIESTE

OGGETTO: Piani di emergenza esterna emergenze radiologiche KRSKO e porto di Trieste.

Con riferimento alle richieste di notizie qui pervenute, si comunica che non sono stati predisposti Piani di emergenza espressamente dedicati ad eventuali incidenti che dovessero interessare l'impianto elettronucleare di Krsko.

Esiste, peraltro, in Provincia una rete di rilevamento automatico della radioattività in tempo reale per consentire il tempestivo avviso alla popolazione.

In merito ad eventuali incidenti che dovessero verificarsi ad unità navali a propulsione nucleare nel porto di Trieste è in avanzata fase di predisposizione l'aggiornamento del Piano che conterrà una parte espressamente dedicata all'informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sui comportamenti ad adottare nei casi di emergenza radiologica.

Da tale Piano saranno quindi sottratte alla pubblica consultazione solo le parti coperte da classifica di segretezza.

IL PREFETTO  
(Sottile)  
*[Handwritten Signature]*

NB/dc

DOC. 6

MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9



Presidenza del Consiglio dei Ministri Mod. 9  
Dipartimento Protezione Civile

Roma, 08/08/2003

Roma, Prot. n. DPC/CG/0034727

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**CONSIGLIERE GIURIDICO**

Associazione "Amici della terra"  
Sezione di Trieste  
Via Cadorna n. 5  
34122 TRIESTE

*Prot. N.º* .....  
*Risposta al Foglio del* .....  
*N.º* .....

**OGGETTO:**

Denuncia alla Commissione europea in merito alla prevenzione delle emergenze radiologiche.

Si fa riferimento alla denuncia che, a quanto risulta da una nota dell'agenzia di stampa ANSA dell'8 luglio scorso, codesta Associazione avrebbe presentato al Segretariato Generale della Commissione Europea contro il Governo italiano, con cui si riferisce, in particolare, che i compiti istituzionali affidati allo scrivente Dipartimento risulterebbero inevasi a seguito della inadempienza del medesimo Ufficio nell'attuazione delle leggi comunitarie sulla prevenzione delle emergenze radioattive, per rappresentare quanto segue.

In proposito, si ritiene opportuno far presente che i convincimenti espressi da codesta Associazione, così come riportati dalla predetta Agenzia di stampa, non tengono conto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di riparto delle competenze tra le Autorità amministrative con riferimento al rischio nucleare, e prescindono da quanto effettivamente operato dal Dipartimento della protezione civile per i profili in trattazione.

Invero, premesso che la normativa di riferimento è rappresentata dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che recepisce le direttive di settore 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom e che prevede, a carico del Dipartimento della protezione civile, la predisposizione di un piano



Foglio n. ....

nazionale di emergenza, va subito detto che tale adempimento è stato puntualmente posto in essere dal medesimo Dipartimento; viceversa detta normativa non prevede affatto, in capo a quest'Ufficio, alcuna delle attribuzioni che, invece, codesta Associazione sembrerebbe ascrivergli, quali il compito di provvedere alla verifica, in tutte le regioni, dell'esistenza dei piani di emergenza, nonché il compito di provvedere alla diffusione di informazioni in materia di rischio nucleare, che è ruolo affidato dalla stessa normativa testé citata alla Commissione permanente presso il Ministero della salute.

In altre parole, in materia di previsione e prevenzione di rischi cagionati da incidenti nucleari, al Dipartimento è attribuito unicamente il compito di predisporre un piano di emergenza esterna contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio nazionale.

Detto piano, ai sensi dell' articolo 121 del decreto legislativo n. 230/1995, deve essere predisposto d'intesa con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dell'APAT, e deve prevedere le misure protettive contro le emergenze radiologiche a seguito di incidenti che avvengano in impianti al di fuori del territorio nazionale.

Conseguentemente, questo Dipartimento ha provveduto, nel 1996, a predisporre tale piano, sulla base di un'ipotesi di incidente caratterizzato dalla fusione del nocciolo di una centrale elettronucleare transfrontaliera, ubicata a meno di 200 Km dal confine nazionale. Il medesimo Dipartimento, nell'atto di redigere tale piano nazionale, ha inserito, nell'allegato 3, le linee guida per la pianificazione provinciale di emergenza.

Tra le condizioni recate nel piano, in relazione a quelle relative alla diffusione atmosferica, è stata ipotizzata una condizione particolarmente sfavorevole, nella quale il campo di vento rappresentativo della situazione meteorologica prevalente è tale da causare eventualmente la contaminazione di alcune aree del territorio nazionale nelle prime 24 ore successive all'incidente, ma non il superamento dei limiti di dose per interventi sanitari.

Foglio n. \_\_\_\_\_

Si precisa, tra l'altro, che, sul territorio nazionale, il monitoraggio dell'andamento dell'eventuale contaminazione radioattiva "post-incidente", è effettuato attraverso le reti di monitoraggio automatiche della radioattività gestite dall'APAT, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dai laboratori regionali di misura della radioattività e dal sistema di calcolo ARIES dell'APAT, utilizzato per la valutazione della dispersione atmosferica dei radionuclidi. Tutti i dati confluiscono al Centro di Elaborazione e Valutazione Dati (istituito ai sensi dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 230/1995), organo tecnico di supporto al Dipartimento della protezione civile.

Orbene, nella denuncia in rassegna si fa riferimento ai possibili rischi derivanti dalla centrale di Krsko, ubicata a 120 km da Trieste: è, quindi, del tutto evidente che le conseguenze radiologiche di un incidente di tal genere sono pienamente previste dallo scenario ipotizzato dal citato piano del 1996.

Per quanto concerne, inoltre, la citata, presunta inadempienza di questo Dipartimento in relazione agli obblighi di informazione della popolazione sui rischi radioattivi e sulle modalità di fronteggiare i medesimi, si ribadisce come, ai sensi degli articoli 133 e 134 del citato decreto legislativo n. 230/1995, tali adempimenti competano alla Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, organo che, ad oggi, ancora non ha trovato istituzione.

Si precisa, altresì, che il Dipartimento della protezione civile, pur non essendovi tenuto per legge, ha ritenuto opportuno prevedere nel piano di cui sopra un paragrafo che individua le procedure di informazione alla popolazione, nell'eventualità che si verifichi una reale emergenza radiologica o nucleare. Tali procedure troveranno, a breve, ampio spazio anche nel nuovo sito internet dipartimentale, in rete tra pochi giorni.

In relazione al cennato rilievo mosso nella denuncia in argomento, e cioè alla verifica cui sarebbe stato tenuto il Dipartimento, in tutte le Regioni italiane, in merito all'esistenza ed all'applicabilità dei piani di emergenza a livello locale, è appena il caso di ricordare che l'articolo 118 del citato decreto legislativo n.

Foglio n. ....


230/1995, attribuisce ai Prefetti la predisposizione dei piani di emergenza esterni sul territorio della provincia, e stabilisce che gli stessi piani, una volta approvati, siano trasmessi dal Prefetto anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. Da ciò discende che nessun compito è attribuito al Dipartimento in relazione alla predisposizione, approvazione e controllo sulla successiva attuazione dei piani di emergenza esterna in ambito locale.

Si precisa che tali piani, predisposti da tempo, sono, in alcuni casi, già stati oggetto di revisione. Negli stessi vi è un'apposita sezione dedicata alla divulgazione di informazioni alla popolazione, sia con riferimento alla fase preventiva che alla fase di emergenza.

Per quanto precede, non vi è spazio, alla stregua della vigente normativa, ed in relazione agli adempimenti posti in essere dal Dipartimento e di cui è cenno nella presente nota, per ascrivere a questo Ufficio responsabilità ed inerzie di sorta.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Guido Bertolaso





**Friends of  
the Earth  
Italy**



**FRIULI VENEZIA GIULIA**

Trieste 11 gennaio 2005

**Al Prefetto di Trieste Annamaria Sorge**

**p.c.**

**Al Direttore della Protezione Civile Guido Bertolaso**

**Al Presidente della Regione F.V.G. Riccardo Illy**

**OGGETTO: PIANI DI EMERGENZA ESTERNA EMERGENZE RADIOLOGICHE  
KRSKO E PORTO DI TRIESTE.**

Con riferimento alla risposta della Prefettura di Trieste del 25 novembre 2004, prot. n° 12/A/10 - 95/04 sull'argomento in oggetto si tiene a precisare quanto segue.

Il Piano di emergenza nazionale deve comprendere il rischio di incidente a centrale nucleare situata al di fuori del territorio nazionale e le relative misure protettive da adottare. La centrale nucleare di Krsko ricade in questa categoria trovandosi a 140 Km da Trieste. E' ovvio che non è necessario che nel Piano Nazionale si faccia esplicitamente il nome della centrale di Krsko visto che le misure di emergenza devono riguardare tutti gli impianti che si trovano ai confini dell'Italia (ed in caso di incidente ha poca importanza sapere se il reattore è un Superphenix francese, un VVER russo od un Westinghouse americano). Come confermato dal Direttore della Protezione Civile Nazionale Guido Bertolaso (a cui questa comunicazione viene inviata per conoscenza) nella risposta inviata alla nostra associazione (che alleghiamo) lo scenario dell'incidente a Krsko è compreso nel Piano Nazionale del 1996. D'altronde il Direttore della Protezione Civile Nazionale ribadisce quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 230 del 17 marzo 1995, modificato ed integrato dal D.Lgs 241/2000, in attuazione delle Direttive 89/618/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, secondo il quale lo Stato deve provvedere alla tutela della popolazione potenzialmente esposta a eventi incidentali negli impianti nucleari tramite la realizzazione di Piani di emergenza (art. 115). I piani di emergenza devono essere realizzati oltre che per gli impianti esistenti sul territorio nazionale, anche per aree con rischio di incidenti nucleari :

- a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
- b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
- c) nel corso di trasporto di materie radioattive;
- d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.

Parte fondamentale dei Piani di emergenza è la campagna di informazione della popolazione che, come stabilito dall'art. 129 è obbligatoria; le informazioni devono essere sempre accessibili al pubblico e devono essere fornite senza che la popolazione debba richiederle.

L'art. 130 prevede che la popolazione venga regolarmente informata e regolarmente aggiornata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili nei vari casi di emergenza prevedibili, nonché sul comportamento da adottare in caso di emergenza nucleare.

L'informazione deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) natura e caratteristiche della radioattività e suoi effetti sulle persone e sull'ambiente;
- b) casi di emergenza radiologica presi in considerazione e relative conseguenze per la

c) comportamento da adottare in tali eventualità;

d) autorità ed enti responsabili degli interventi e misure urgenti previste per informare, avvertire, proteggere e soccorrere la popolazione in caso di emergenza radiologica.

Responsabile dell'attuazione dei dispositivi dei Piani di emergenza e dell'informativa alla popolazione previsti dalla Legge è il Prefetto che si avvale di un Comitato del quale fanno parte i rappresentanti delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario Nazionale, del Genio Civile, dell'Esercito, della Marina, dell'ANPA, degli Enti locali (Regione, Provincie, Comuni). La Direzione Civile Nazionale (Presidenza del Consiglio dei Ministri) deve essere costantemente aggiornata dei Piani di emergenza locali per potere coordinare un'emergenza di vasta scala che coinvolga più regioni.

Per quanto attiene alla rete di rilevamento automatico esistente nella provincia di Trieste, si tiene a precisare che anche la nostra associazione dispone di strumenti di misura della radioattività nell'atmosfera, ma che in caso di fall out queste misurazioni servirebbero a poco in quanto sarebbe già troppo tardi per avvisare i cittadini. E' anche altrettanto ovvio che in una situazione di questo tipo ogni persona ricevendo l'allarme dovrebbe già sapere cosa fare altrimenti si ingenererebbe il caos. In questo momento in Italia non è invece possibile, a causa del mancato rispetto delle normative di riferimento, né informare i cittadini sui rischi e sugli effetti della radioattività, né addestrare i cittadini all'emergenza nucleare. Questa mancata prevenzione rappresenterebbe la differenza tra la vita e la morte per centinaia di migliaia di persone in caso di una seria emergenza radiologica. Teniamo a ricordare che la centrale di Krsko è costruita in un'area altamente sismica e non si hanno garanzie sulla capacità dell'impianto di resistere ad un terremoto superiore al 6° grado della scala Richter.

Ad ogni modo si vuole sottolineare come il governo Sloveno abbia provveduto, dopo la presentazione della nostra richiesta (analoga a quella presentata alla Prefettura di Trieste), a far pervenire alla nostra associazione le linee guida del Piano di Emergenza relativo alla centrale di Krsko.

Per quanto riguarda il Piano di Emergenza Esterna del porto di Trieste relativo al transito ed alla sosta di unità militari a propulsione nucleare e con armi atomiche a bordo, si ritiene che lo stesso sia già inserito nel sopracitato Piano Nazionale. Non è chiaro quindi se la "revisione" riguardi l'intero Piano oppure solo le parti relative ai porti Italiani adibiti al transito di naviglio militare a propulsione nucleare. Si richiede quali siano i tempi di questo aggiornamento. Non è chiaro inoltre quali siano le parti del Piano che "coperte da segretezza" non potranno essere rese pubbliche visto che si tratta di informazioni relative alla sicurezza dei cittadini. Se si intende fare riferimento alle caratteristiche delle unità militari che potrebbero entrare nei porti, si specifica che questi dati sono già disponibili per il pubblico. Nei porti italiani possono stazionare esclusivamente unità militari a propulsione nucleare e/o con armi atomiche a bordo della NATO. Solo tre paesi NATO posseggono naviglio militare con tali caratteristiche: Stati Uniti, Inghilterra, Francia. Un sottomarino nucleare (probabilmente le unità militari con il più elevato rischio di incidente) americano della classe Los Angeles (6.930 ton. di dislocamento) con un reattore nucleare General Electric S6G sviluppa una potenza di oltre 100 MW e può trasportare 26 armi tra siluri Mk 48, missili Tomahawk e mine; queste armi possono essere dotate di testata nucleare (tipicamente per i siluri e le mine 1- 5 Kt, per i missili circa 100 Kt). In caso di incidente con fusione del reattore ed esplosione delle testate si può ben capire quale sarebbe l'effetto devastante. Si consideri che l'esplosione di un ordigno nucleare di 100 Kt determina un'onda d'urto spaventosa con venti di 480 Km/h a due Km dal punto zero e di 130 Km/h a 5 Km. Gli effetti distruttivi di un'esplosione nucleare in prossimità della costa verrebbero amplificati dall'onda anomala che si genererebbe e dalla ricaduta dei radionuclidi

americano proprio perchè nel 2001 l'SSN 714 Norfolk ha stazionato nel vicino porto di Koper (Slovenia), fatto questo che mette ancora più in evidenza la necessità di una reale cooperazione tra paesi confinanti per gestire un'emergenza di questo tipo.  
In attesa di comunicazioni si porgono i più cordiali saluti.

Il Presidente degli Amici della Terra F.V.G.  
Roberto Giurastante

*G. A. T. P. A. A.*

**ALLEGATI:**

- 1) Risposta Prefettura Trieste del 25 novembre 2004.
- 2) Risposta Protezione Civile Nazionale sul caso Krsko.
- 3) Articolo uscito sulla rivista Interlinkages dei Friends of the Earth International (nov. 2004) sull'azione di sensibilizzazione avviata dagli Amici della Terra Trieste sul rischio Krsko.
- 4) Volantino distribuito dagli Amici della Terra e dai Verdi sul rischio Krsko. Si tratta dell'unico materiale informativo in materia in distribuzione a Trieste.

**AMICI DELLA TERRA TRIESTE - DELEGAZIONE F.V.G.**  
**via Cadorna 5 - 34100 Trieste**  
**TEL. 040311499**  
**Internet: [www.adt-fvg.org](http://www.adt-fvg.org)**  
**E-mail: [info@adt-fvg.org](mailto:info@adt-fvg.org)**

X

DOC. 7



Ministero della Salute

Dip. Tutela salute umana, salute pubblica veterinaria e rapporti internazionali  
Dir. Gen.le della Prevenzione - Uff. XII

Roma



All'att.ne del Questore  
Dr. Luca Carrocci  
della Questura di Trieste

16 Dec 012 (230.133/95)

Risposta ad. Foglio del

16

**OGGETTO:** Richiesta acquisizione della documentazione.

In relazione alla nota relativa alla richiesta di notizie circa l'attività di informazione alla popolazione in situazioni di emergenza radiologica si fa presente quanto di seguito.

1. **Commissione permanente per l'informazione sulla protezione contro i rischi da radiazioni ionizzanti:** E' in fase di ultimazione il decreto di costituzione (si stanno predisponendo le nomine per la designazione di esperti in comunicazione di massa).

La commissione ha il compito di predisporre gli schemi generali delle informazioni da diffondere e ha anche il compito di indicare i criteri per l'individuazione degli idonei mezzi di comunicazione da utilizzare

2. **Impianto elettronucleare di Krsko (in Slovenia):** per tale impianto le informazioni alla popolazione per le eventuali esposizioni a rischio nucleare a seguito di incidenti transfrontalieri sono concettualmente contenute nei programmi di informazione previsti dal Piano Nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche, attualmente in fase di revisione, predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come previsto dall'articolo 121 del d.lvo 230/95.

Il piano è trasmesso ai prefetti interessati affinché sviluppino la pianificazione operativa e predispongano i relativi strumenti di attuazione, per quanto di loro competenza. Il piano è trasmesso altresì a tutte le amministrazioni interessate all'intervento di emergenza.

3. **Autorità o enti incaricati specificatamente ovvero concorrenti alla diffusione delle informazioni :** per la diffusione delle informazioni a carattere preventivo ovvero in situazioni di emergenza gli enti e gli organismi incaricati sono indicati nel Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche .

Oltretutto lo schema di decreto ex articolo 134 del d.lvo n. 230/95, predisposto ed inoltrato per la firma congiunta dei Ministri interessati, prevede il concorso alla diffusione delle informazioni di uno o più degli enti e amministrazioni sottoelencate: Ministero della Salute, dell'Ambiente, dell'Istruzione, dell' Interno, della Difesa, delle Finanze, delle Politiche Agricole, delle Infrastrutture e trasporti, Regioni e Province autonome, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali e delle province autonome, Istituto Superiore di Sanità, ISPESL.

4. **modalità operative per la diffusione delle informazioni in situazioni di emergenza** vengono stabilite e sono dettagliate nel Piano Nazionale di Emergenza già citato.

Il direttore dell'Ufficio XII  
(dr.ssa Donatella Ballada)

Il dir. Med. di I liv.  
( dr.ssa Tommasina Mancuso )

**Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996**

che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

*Gazzetta ufficiale n. L 159 del 29/06/1996 PAG. 0001 – 0114*

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 31 e 32,

vista la proposta della Commissione, elaborata previo parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, secondo l'articolo 2, lettera b) del trattato, si devono stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo 30 del trattato, per norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti s'intendono:

- a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza;
- b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili;
- c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

considerando che ciascuno Stato membro, a norma dell'articolo 33 del trattato, stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale;

considerando che, al fine di realizzare il proprio compito, la Comunità ha fissato norme fondamentali per la prima volta nel 1959, conformemente all'articolo 218 del trattato con le direttive del 2 febbraio 1959 che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; che le direttive sono state rivedute nel 1962 con la direttiva del 5 marzo 1962, nel 1966 con la direttiva 66/45/Euratom, nel 1976 con la direttiva 76/579/Euratom, nel 1979 con la direttiva 79/343/Euratom (7), nel 1980 con la direttiva 80/836/Euratom e nel 1984 con la direttiva 84/467/Euratom;

considerando che le norme fondamentali sono state integrate dalla direttiva 84/466/Euratom del Consiglio, del 3 settembre 1984, che stabilisce le misure fondamentali relative alla protezione radiologica delle persone sottoposte ad esami e a trattamenti medici, dalla decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, sulle modalità comunitarie di uno scambio rapido di



- d) tarare periodicamente gli strumenti di misurazione e controllarne periodicamente lo stato di funzionamento e il corretto impiego.
2. Tali compiti sono affidati a esperti qualificati e, se del caso, all'unità specializzata di radioprotezione di cui all'articolo 38, paragrafo 4.

## *TITOLO IX INTERVENTI*

### *Articolo 48*

#### **Applicazione**

1. Il presente titolo si applica agli interventi in caso di emergenza radiologica o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica o un'attività lavorativa passata o desueta.
2. L'attuazione e l'ampiezza di qualsiasi intervento devono essere considerate nel rispetto dei seguenti principi:
- si procede ad un intervento solo se la diminuzione del detrimento dovuto alle radiazioni è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento;
  - tipo, ampiezza e durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento, sia massimo;
  - i limiti di dose fissati agli articoli 9 e 13 non si applicano in caso di intervento: tuttavia i livelli di intervento stabiliti a norma dell'articolo 50, paragrafo 2 forniscono indicazioni sulle situazioni in cui un intervento è opportuno; inoltre, in caso di esposizione prolungata, contemplata all'articolo 53, i limiti di dose fissati all'articolo 9 dovrebbero, di norma, essere considerati appropriati per i lavoratori impegnati in interventi.

#### *Sezione I*

#### *Interventi in caso di emergenza radiologica*

### *Articolo 49*

#### **Esposizioni potenziali**

Se del caso, gli Stati membri richiedono:

- che sia prevista la possibilità di casi di emergenza radiologica dovuti a pratiche soggette al sistema di dichiarazione od autorizzazione di cui al titolo III;
- che sia valutata la distribuzione spaziale e temporale delle sostanze radioattive disperse in caso di eventuale emergenza radiologica;
- che siano valutate le relative esposizioni potenziali.

### *Articolo 50*

## Preparazione dell'intervento

1. Ogni Stato membro garantisce che si tenga conto del possibile verificarsi di emergenze radiologiche, dovute a pratiche condotte all'interno o all'esterno del territorio e che possono ripercuotersi su quest'ultimo.
2. Ogni Stato membro, tenuto conto dei principi generali di radioprotezione d'intervento di cui all'articolo 48, paragrafo 2 e dei livelli d'intervento adeguati stabiliti dalle autorità competenti, garantisce che siano elaborati piani d'intervento adeguati a livello nazionale o locale, anche all'interno degli impianti, per far fronte ai vari tipi di emergenza radiologica, e che tali piani siano in misura adeguata, oggetto di esercitazioni periodiche.
3. Ogni Stato membro garantisce, se necessario, che si disponga la creazione e un'adeguata formazione di squadre speciali d'intervento tecnico, medico e sanitario.
4. Ogni Stato membro ricerca la collaborazione con altri Stati membri o paesi terzi per il caso di possibili emergenze radiologiche in impianti sul proprio territorio che possano riguardare altri Stati membri o paesi terzi, nell'intento di agevolare l'organizzazione della protezione radiologica in tali Stati e paesi.

## *Articolo 51*

### Attuazione degli interventi

1. Ogni Stato membro provvede affinché le emergenze radiologiche verificatesi sul proprio territorio siano immediatamente notificate alle autorità competenti dall'impresa responsabile delle pratiche in questione, e prescrive tutte le misure appropriate per ridurre gli effetti.
2. Ogni Stato membro garantisce che, in caso di emergenza radiologica sul proprio territorio, l'impresa responsabile delle pratiche in questione proceda ad una prima valutazione provvisoria delle circostanze e degli effetti dell'emergenza e fornisca il suo contributo agli interventi.
3. Ogni Stato membro garantisce che, se necessario, siano predisposti interventi riguardanti:
  - la sorgente, per ridurre o arrestare la radiazione e la dispersione di radionuclidi;
  - l'ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli individui;
  - gli individui, per ridurre l'esposizione e organizzare la cura delle vittime.
4. In caso di emergenza radiologica all'interno o all'esterno del proprio territorio, ogni Stato membro richiede:
  - a) l'organizzazione degli opportuni interventi, tenendo conto delle caratteristiche reali dell'emergenza;
  - b) la valutazione e la registrazione delle conseguenze dell'emergenza radiologica e dell'efficacia dell'intervento.
5. Ove si verifichi un'emergenza radiologica in un impianto sul proprio territorio ovvero che rischi di avere conseguenze radiologiche sul proprio

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1989

concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva (89/618/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione, presentata previo parere di un gruppo di personalità designate dal comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, conformemente al suddetto articolo,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 2, lettera b) del trattato prescrive alla Comunità di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori; considerando che, il 2 febbraio 1959, il Consiglio ha adottato direttive che determinano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (3), modificate da ultimo dalla direttiva 80/836/Euratom (4) e dalla direttiva 84/467/Euratom (5);

considerando che, conformemente all'articolo 24 della direttiva 80/836/Euratom, ciascuno Stato membro è tenuto a fare in modo che i lavoratori esposti ricevano un'informazione adeguata nel settore della radioprotezione;

considerando che, conformemente all'articolo 45, paragrafo 4 della stessa direttiva, ciascuno Stato membro, nell'eventualità che abbiano a verificarsi incidenti, è tenuto a stabilire i livelli di intervento nonché i provvedimenti da adottare da parte delle competenti autorità, nonché i dispositivi di intervento - in personale e mezzi - atti a salvaguardare e preservare la salute della popolazione;

considerando che a livello comunitario si devono apportare nuovi complementi all'informazione del pubblico rispetto ai settori già contemplati dall'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (6), e dall'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (7), modificata dalla direttiva 86/610/CEE (8);

considerando che tutti gli Stati membri hanno firmato la convenzione dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare;

considerando che la decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido di informazioni in caso di emergenza radioattiva (9), prescrive che ogni Stato membro il quale decida di adottare provvedimenti di emergenza al fine di proteggere la popolazione, sia in conseguenza di rilevamenti da cui risultino tassi anormalmente elevati di radioattività nell'ambiente, sia in seguito ad un incidente che comporti o rischi di comportare una notevole emissione di materiali radioattivi, notifichi alla Commissione e agli Stati membri interessati o suscettibili di essere interessati i provvedimenti protettivi adottati o previsti, nonché i provvedimenti adottati o previsti per informare la popolazione;

considerando che taluni Stati membri hanno già concluso accordi bilaterali riguardanti l'informazione, il coordinamento e la reciproca assistenza in caso di incidenti nucleari;

considerando inoltre l'opportunità, nell'eventualità di un incidente verificatosi nell'impianto nucleare di uno Stato membro, di favorire l'adozione da parte delle popolazioni interessate di comportamenti adeguati tali da contribuire all'efficacia dei

fondamentali comunitarie in materia di radioprotezione (1).

#### Articolo 4

Ai fini della presente direttiva, i seguenti termini vanno intesi nel significato sottoindicato:

a) popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radioattiva:

qualsiasi gruppo di popolazione per il quale gli Stati membri hanno stabilito piani d'intervento in previsione di casi di emergenza radioattiva;

b) popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radioattiva:

qualsiasi gruppo di popolazione per il quale sono previste misure specifiche di protezione qualora sopravvenga un caso d'emergenza radioattiva.

### TITOLO II

#### Informazione preliminare

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri vigilano affinché la popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radioattiva sia informata sulle misure di protezione sanitaria ad essa applicabili, nonché sul comportamento che deve adottare in caso di emergenza radioattiva.

2. Le informazioni fornite devono comprendere almeno gli elementi di cui all'allegato I.

3. Le informazioni sono comunicate alla popolazione indicata al paragrafo 1 senza che essa ne debba fare richiesta.

4. Gli Stati membri aggiornano le informazioni, le comunicano regolarmente e anche quando si verificano cambiamenti significativi nelle misure descritte. Dette informazioni sono in permanenza accessibili al pubblico.

### TITOLO III

#### Informazione in caso di emergenza radioattiva

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri vigilano affinché, nell'eventualità di una emergenza radioattiva, la popolazione effettivamente interessata sia immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.

2. Le informazioni fornite riguardano i punti di cui all'allegato II che sono pertinenti secondo il caso di emergenza radioattiva.

### TITOLO IV

#### Informazione delle persone che potrebbero intervenire nell'organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radioattiva

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri vigilano affinché i soggetti non facenti parte del personale degli impianti e/o non partecipanti alle attività definite all'articolo 2, punto 2), che però potrebbero intervenire nell'organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radioattiva, ricevano un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento comporterebbe per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione tiene conto dei vari casi di emergenza radioattiva che potrebbero verificarsi.

2. Dette informazioni sono completate da informazioni appropriate, nel caso si verifichi un'emergenza radioattiva, considerate le circostanze particolari.

### TITOLO V

#### Procedure di attuazione

#### Articolo 8

Le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 contengono anche l'indicazione delle autorità incaricate di applicare le misure previste in questi stessi articoli.

#### Articolo 9